



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 28.3.2025  
COM(2025) 155 final

2023/0379 (COD)

## **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento  
dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e  
del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda  
l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di  
indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni  
obblighi di segnalazione**

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione**

### **1. ITER PROCEDURALE**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio 17 ottobre 2023

(documento COM(2023) 660 final – 2023/0379(COD)):

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 14 febbraio 2024

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: 22 aprile 2024

Data di trasmissione della proposta modificata: N/D

Data di adozione della posizione del Consiglio: 24 marzo 2025

### **2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

La proposta della Commissione persegue due obiettivi: i) ridurre gli oneri normativi e amministrativi a carico delle imprese e degli investitori dell'UE incentrando l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici di riferimento con il maggiore impatto economico; ii) fare in modo che gli utilizzatori di indici di riferimento dell'UE continuino ad avere accesso alla più ampia gamma possibile di indici di riferimento, inclusi quelli di paesi terzi.

### **3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO**

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 12 dicembre 2024. La Commissione sostiene tale accordo, i cui punti principali sono riportati di seguito.

- **Indici di riferimento significativi**: i colegislatori hanno convenuto di apportare alla proposta della Commissione alcune modifiche relative agli indici di riferimento significativi. Oltre alla soglia di 50 miliardi di EUR, sono stati introdotti criteri qualitativi per individuare gli indici di riferimento significativi. Il calcolo della soglia di 50 miliardi di EUR prende ora in considerazione la gamma di scadenze o termini, le valute e le varianti di calcolo del rendimento. Tali aggiunte mirano a fornire una valutazione più completa della significatività di un indice di riferimento

considerando le sue diverse applicazioni e le potenziali ripercussioni della cessazione della sua fornitura o della sua inaffidabilità. Il progetto di accordo conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che specifichi la metodologia per il calcolo della soglia di 50 miliardi di EUR e che stabilisca criteri chiari per valutare l'utilizzo dell'indice di riferimento. La Commissione è anche tenuta a riesaminare l'adeguatezza di tale soglia entro tre anni e a comunicare le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

- **Uso di indici di riferimento:** la posizione del Consiglio in prima lettura introduce un meccanismo specifico che consente di continuare a utilizzare un indice di riferimento anche a seguito della pubblicazione di una comunicazione pubblica che normalmente ne vieterebbe l'uso. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) o l'autorità competente può consentire l'utilizzo di tale indice di riferimento per un periodo compreso tra 6 e 24 mesi dopo la pubblicazione della comunicazione pubblica. Questa modifica è intesa a prevenire gravi perturbazioni del mercato garantendo una transizione graduale. La valutazione dell'ESMA o dell'autorità competente sulla possibilità di una proroga si basa su criteri specifici introdotti nel regolamento modificativo, volti ad assicurare che qualsiasi proroga sia giustificata e limitata ai casi in cui è realmente necessaria.
- **Indici di riferimento per le merci:** i colegislatori hanno convenuto di introdurre modifiche al trattamento normativo degli indici di riferimento per le merci al fine di rispecchiare meglio le loro caratteristiche specifiche e garantire oneri normativi proporzionati. Gli indici di riferimento per le merci basati sulle contribuzioni di entità non sottoposte a vigilanza saranno soggetti alle norme del regolamento (UE) 2016/1011 non appena il valore nozionale totale medio degli strumenti finanziari collegati all'indice di riferimento supererà i 200 milioni di EUR nell'arco di 12 mesi. Tuttavia gli indici di riferimento per le merci basati su dati regolamentati o contributori di dati sottoposti a vigilanza restano soggetti alla soglia di 50 miliardi di EUR nell'ambito delle regole generali per gli indici di riferimento finanziari.
- **Indici di riferimento per valuta estera a pronti:** la posizione del Consiglio in prima lettura introduce alcune modifiche relative all'esenzione degli indici di riferimento per valuta estera a pronti. I colegislatori hanno convenuto di mantenere tale esenzione – che era stata soppressa nella proposta della Commissione – per garantire che gli utilizzatori di indici di riferimento nell'UE abbiano accesso a strumenti di copertura nel caso in cui si applichino controlli sui cambi. Alla Commissione è ora conferito il potere di designare determinati indici di riferimento per valuta estera come esentati mediante atti di esecuzione, il che garantisce flessibilità in funzione dell'evoluzione nel tempo dei controlli sui cambi.
- **Regime di opt-in volontario:** i colegislatori hanno convenuto di consentire agli amministratori che rimarrebbero esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento di decidere volontariamente di applicare le norme (opt-in) a determinate condizioni. Un'autorità competente può designare come significativo un indice di riferimento se: i) l'amministratore presenta una richiesta scritta indicante chiaramente i motivi della richiesta di designazione; e ii) l'indice di riferimento è utilizzato all'interno di una combinazione di indici di riferimento nell'UE in relazione a strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento con un valore totale medio di almeno 20 miliardi di EUR. In questo modo si garantisce che gli amministratori che desiderano mantenere il loro status regolamentato e fornire indici di riferimento nell'ambito di un quadro sottoposto a vigilanza possano farlo laddove soddisfino i criteri dell'opt-in.

- Indici di riferimento con asserzioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG): i colegislatori hanno convenuto di introdurre l'obbligo in capo agli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi di ottenere la registrazione, l'autorizzazione, il riconoscimento o l'avallo, il che garantisce la sorveglianza normativa e impedisce le asserzioni fuorvianti relative ai fattori ESG. Inoltre il progetto di accordo impone agli amministratori soggetti a vigilanza a norma del regolamento (UE) 2016/1011 per almeno uno dei loro indici di riferimento di comunicare informazioni ESG per tutti i loro indici di riferimento che perseguono obiettivi ESG. I colegislatori hanno anche disposto che la Commissione valuti, entro il 30 giugno 2029, l'adeguatezza degli attuali obblighi di informativa ESG e il loro allineamento ad altre normative in materia di sostenibilità. Questo approccio lungimirante garantisce che le informative ESG restino pertinenti ed efficaci.
- Vigilanza degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi nell'UE: i colegislatori hanno convenuto di estendere i poteri di vigilanza che l'ESMA esercita sugli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi che operano nell'UE. Gli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi che accedono al mercato dell'UE attraverso il regime di riconoscimento sono già sottoposti a vigilanza da parte dell'ESMA. Allineare la sorveglianza dell'ESMA sia nei regimi di riconoscimento che in quelli di avallo garantisce condizioni di parità per tutti gli indici di riferimento di paesi terzi utilizzati nell'UE. Inoltre il progetto di accordo definisce l'ESMA quale unica autorità di vigilanza su tali amministratori, migliorando la cooperazione transfrontaliera, l'efficienza normativa e la semplificazione. I nuovi compiti affidati all'ESMA per la vigilanza delle entità che richiedono l'avallo non comporterebbero la necessità di incrementare il personale e le risorse finanziarie per l'ESMA (i nuovi compiti dovrebbero essere compensati da una riduzione dei compiti esistenti e dal pagamento di commissioni da parte delle nuove entità sottoposte a vigilanza).

#### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.